

Art.55.(Riapertura del procedimento)

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.
(GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013

Art. 55.(Riapertura del procedimento)

1. Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, è riaperto:

a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, per gli stessi fatti, l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'incolpato non lo ha commesso. In tale caso il procedimento è riaperto e deve essere pronunciato il proscioglimento anche in sede disciplinare;

b) se è stato pronunciato il proscioglimento e l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su fatti rilevanti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, che non sono stati valutati dal consiglio distrettuale di disciplina. In tale caso i nuovi fatti sono liberamente valutati nel procedimento disciplinare riaperto.

2. La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta dell'interessato o d'ufficio con le forme del procedimento ordinario.

3. Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti è competente il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione, anche se sono state emesse sentenze su ricorso. Il giudizio è affidato a una sezione diversa da quella che ha deciso.

Documenti collegati:

[Giudizio disciplinare e giudizio penale - Rapporti – Cass. n. 12902/2021](#)

Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari – procedimento - Giudizio disciplinare e giudizio penale - Rapporti - Disciplina introdotta dall'art. 54 della l. n. 247 del 2012 - Formule assolutorie - Rilevanza. L'art. 54 l. n. 247 del 2012 (diversamente da quanto previsto dalla previgente

[Giudizio disciplinare e giudizio penale – Cass. n. 7336/2021](#)

Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari – procedimento - Giudizio disciplinare e giudizio penale - Stessi fatti - Disciplina introdotta dall'art. 54 l. n. 247 del 2012 - Sospensione necessaria del procedimento disciplinare - Esclusione - Sospensione facoltativa - Condizioni. In tema di

Art.55.(Riapertura del procedimento)

fine
